

LE DEMOCRAZIE TRA ORIENTE E OCCIDENTE

Massimo Panebianco
(Università di Salerno)

Indice

- 1.- Le piattaforme alternative e comunicative
- 2.- Geo-politica del parlamentarismo euro-globale
- 3.- Geo-politica dei gruppi globali (G7-G20-Brics)
- 4.- Liberismo internazionale ed autolimitazione della sovranità condivisa
- 5.- Tradizioni nazionali persistenti nelle competenze globali dei gruppi di Stati

1.- Le piattaforme alternative e comunicative

Ho avuto modo di trattare, in precedenti contributi apparsi sulle pagine di questa Rivista, della genesi dei concetti di Oriente e Occidente – che esprimono, ovviamente, una dicotomia, se non una naturale contrapposizione - nel mondo antico, e della loro evoluzione nei secoli successivi, nonché della persistenza di tali antiche categorie concettuali nell'età contemporanea. Credo che possa essere interessante chiedersi in che misura e in che modo tale dicotomia continui a esercitare la sua influenza sulle odierne realtà statuali e sovranazionali.

Nell'eterno confronto fra Occidente ed Oriente gli Stati contemporanei si sono divisi fra democrazie ed autocrazie, intorno a gruppi multilaterali. Le novità consistono nella predisposizione di nuove piattaforme normative, che presentano opzioni e alternative diverse al comportamento degli Stati rispetto a quelle classiche e tradizionali, coinvolgendo democrazie nazionali liberali rispetto ad altre autocratiche o illiberali. Nella prospettiva geo-politica si assiste alla nascita di gruppi globali di Occidente e di Oriente e Medioriente (G7-Brics-G20), nonché alla rinascita di ampi fattori di influenza, somiglianti a quelli delle grandi potenze con sfere di intervento proprie del XIX secolo, così come della politica geo-economica riappare il protezionismo nazionale mediante le antiche politiche di protezionismo commerciale e doganale (cd. guerra dei dazi)¹.

Il nuovo ordine globale multipolare è fondato su una prospettiva molteplice e divergente. È un mondo “fluido”, fatto di democrazia dell'alternanza e di diplomazia alternativa. È l'opposto del mondo unipolare delle alleanze “istituzionali” e del mondo delle alleanze contrapposte (cd. guerra fredda), presentandosi come una serie continua ed ininterrotta di summit ristretti o straordinari ai fini della garanzia della sicurezza globale nei suoi vari livelli e momenti attuali².

Da tale nuova visione deriva un certo tipo di attivismo diplomatico, che esalta la diplomazia ad hoc e la nascita di nuove forme di politica, meno istituzionale e più occasionale. Ne ha risentito anche la diplomazia classica di tipo onusiano, dove le maggioranze e minoranze non sono più stabili e continuative, ma alternative e variabili. In breve, la diplomazia dell'alternanza presenta nuovi tipi di alleanza

¹ Cfr. A. WEBB, *The world's constitution. Spheres of liberty in the future global order*, Milton Park, 2025; A. ACHARYA, *The once and future world order*, London, 2025; C. HEUSGEN – H. NGUYEN – A. DRIPKE, *Europe and the emerging new global order*, Bern, 2025; H. WHITE, *On war and peace and the new global order*, Collingwood, 2025.

² Cfr. D. ROSS, *Statecraft 2.0. What America needs to survive in a multipolar world*, Oxford, 2025; J. SCHRAAGEN, *Responsible use of AI in military systems*, Milton Park, 2024; M. RYAN, *The war for Ukraine. Strategy and adaptation under fire*, Annapolis, 2024; H. DOBSON, *Unpacking the G20. Insights from the summit*, Cheltenham, 2024.

geopolitica e geo-economica e addirittura moltiplica le occasioni di partecipazione a più gruppi, fra loro coesistenti e talora concorrenti³.

In tale nuovo ordine globale la comunicazione geopolitica ha esaltato il ruolo dei gruppi globali di Stati, i quali non costituiscono più club esclusivi e fortezze chiuse, ma aperte al confronto, al dialogo ed alla concertazione con tutti gli altri. La prima competenza dell'ordine globale è data dalla comunicazione geo-politica, come dimostra la sessione presidenziale del G7 di Borgo Egnazia (13-15/06/2024), con la partecipazione straordinaria di Stati di tutti i continenti e la presenza storica di Papa Francesco, testimoniate dalla complessa e decisiva dichiarazione finale. Essa è regolata non solo da norme di comportamento, ma anche da prassi e dichiarazioni ufficiali, di cui quella della presidenza italiana del 2024, rappresenta un capitolo molto importante nel *corpus juris* della comunicazione globale⁴.

In un mondo geopolitico frammentato, tale comunicazione ufficiale a più livelli assicura il confronto fra esigenze politiche, sia elettorali e parlamentari, sia presidenziali e governative. Viceversa, la comunicazione orizzontale garantisce spazi sempre più vasti di azione, ai vari livelli nazionale, regionale e globale. È la rivoluzione del nuovo ordine globale dello Stato contemporaneo del XXI secolo⁵.

Infine, la terza dimensione della comunicazione circolare assicura un quadro stabile dei rapporti. Essa ha un baricentro, ovvero un centro, con un dialogo costante e permanente tra occidente e Oriente, Medio Oriente, nord e sud globale. In passato si parlava di espansione della comunità internazionale euro-centrica verso altri continenti, mentre oggi si parla di dialogo e confronto sui grandi temi globali della pace e della sicurezza, della crescita e dello sviluppo nel contesto della cooperazione internazionale⁶.

2.- Geo-politica del parlamentarismo euro-globale

Il diritto parlamentare dell'Unione Europea costituisce un ordinamento giuridico complesso, allo stesso tempo uno e triplice nelle sue fonti regolatrici. Esso è formato dalle leggi elettorali nazionali, che individuano le procedure per le elezioni dirette delle delegazioni di ciascuno Stato membro del Parlamento Europeo (art. 117 cost. italiana). Infine, seguono le norme sull'organizzazione e sul funzionamento del Parlamento, nella composizione dei vari gruppi politici risultati eletti, secondo le regole del pluripartitismo e dell'alternanza possibile tra maggioranza ed opposizione⁷.

³ Cfr. T. TINNEFELD, *Effective communication in a global context*, Tübingen, 2025; J. MENG – R. TENCH, *Strategic communication and the global pandemic*, Milton Park, 2025; F. JANDT, *An introduction to intercultural communication*, Los Angeles, 2025.

⁴ Gli Stati contemporanei hanno avuto una capacità di comunicazione globale, indipendentemente dalla loro appartenenza a comunità, organizzazioni e gruppi particolari. Possono essere invitati a partecipare a sessioni annuali di più gruppi (G7 – Brics – G20). Possono essere coinvolti in dichiarazioni unanimesi e maggioritarie di Stati, come espressione di una particolare capacità di comunicazione, definita *totius orbis*. Cfr. D. EWEN, *International political communication. Understanding the issues*, London, 2024; H. O'HAIR – M. O'HAIR - P. WOODS, *Communication and education. Promoting peace and democracy in times of crisis and conflict*, Hoboken, 2024; A. BHARADWAJ, *Leadership communication skills for intercultural management*, Milton Park, 2024.

⁵ Vari Stati Brics hanno condiviso le posizioni del G7 sulla pace in Ucraina (Borgo Egnazia, 13-15/06/2024). Alla successiva conferenza di pace di Lucerna (15-16/06/2024) hanno condiviso le posizioni del G20. Infine, si sono trovati d'accordo nel rinvio ad una ulteriore sessione della successiva conferenza di pace in Arabia Saudita. Cfr. B. HOLLAND – K. SINHA, *Multidisciplinary approach to information technology in library and information science*, Hershey, 2024; H. TAHERDOOST – M. MADANCHIAN – N. LE – Y. FARHAOUI, *Exploring global fintech advancement and applications*, Hershey, 2024.

⁶ Da parte sua il G20 è il punto più alto della comunicazione globale fra est-ovest e nord-sud. I suoi regolamenti normativi e le sue direzioni politiche rendono leciti ed autorizzati i successivi comportamenti individuali e particolari, pattizi e pragmatici dei suoi Stati membri. Nel complesso ne deriva una comunicazione circolare dal centro alla periferia e viceversa. Cfr. S. MUKHERJEE, *Empire, religion, and identity. Modern South Asia and the global circulation of ideas*, Leiden, 2024; C. DICKENS - D. ARCHIBALD, *American notes for general circulation*, Montreal, 2024; M. SROKOSZ, *Atlantic meridional overturning circulation. Its past, present, and future role in the earth's climate*, Amsterdam, 2024.

⁷ Nella nuova dimensione della comunicazione globale, il parlamentarismo europeo rappresenta una forma di connessione fra i popoli dell'Unione. Nell'era digitale ha raggiunto il punto più alto ai fini dell'affermazione di un diritto costituzionale europeo al duplice livello comune e nazionale. In tal senso, si è sviluppata una sua doppia capacità di parlamentarismo, interno allo spazio giuridico comune, nonché esterno allo stesso nei rapporti con altri Stati del mondo europeo ed extra-europeo. Cfr. E. ERIKSEN, *Mechanisms of European integration. The force of reasons*, Milton Park, 2025; A. ALEMANN, *The law and governance of the EU public ethics system*, London, 2025; S. SEN, *Global political economy, geopolitics and international*

Le procedure elettorali nazionali consentono a ciascuno Stato membro di concorrere alla formazione dei nuovi scenari dell'Europa democratica, nonché alla successiva designazione dei vertici istituzionali (Assemblea, Commissione, Consiglio) ed alle relative attività legislative e di governo dell'Unione. Siffatte tradizioni risalgono al modello delle democrazie occidentali, caratteristiche dell'Europa moderna e vengono distinte da quelle delle cd. democrazie orientali, caratterizzate da modelli autocratici, monopartitici o di maggioranze super-maggioritarie. Queste ultime risalgono ad un diverso modello del parlamentarismo europeo, risalente ai grandi imperi centrali e loro successivi eredi e successori del secolo scorso (Repubblica Federativa Russa)⁸.

Il nuovo ordine globale dell'Unione regola un mercato unico, libero ed aperto, insieme ad una società giusta ed inclusiva, combinate alle conseguenti norme di politica estera, sicurezza e difesa, sia nazionale che europea (cd. Piano *re-arm Europe*, 2025-2028). Detti ordinamenti dell'Unione, i tre ordinamenti concorrono alla formazione di un mondo interconnesso, in senso geopolitico ed economico. In tal modo, sono stati fissati i principi e valori fondamentali dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, come Stato di diritto e di democrazia, nonché di politica estera, sicurezza e difesa comune nelle relazioni esterne⁹.

Il parlamentarismo in Europa e fuori d'Europa rappresenta pertanto il cuore dei processi di integrazione dal momento che in una società di comunicazione globale, nascono e si consolidano continui processi comunitari, intorno agli Stati ed alle loro sovranità nazionali, nonché nei gruppi collettivi cui appartengono. Il comunitarismo designa il trasferimento e conferimento di competenze, esercitabili in modo condiviso. Viceversa, il funzionalismo indica i settori limitati di competenze, in cui si svolge tale esercizio comune o collettivo ai processi di integrazione e raggruppamento¹⁰.

In Europa la data di inizio del processo comunitario-unionistico, coincide con l'anniversario della fine della Seconda guerra mondiale (09/05/1945 – 09/05/1950). Ma i suoi presupposti possono essere retrodatati al Concerto europeo dell'epoca moderna (1648-1945) ed alle relative forme dei congressi e delle assemblee comuni. Viceversa, i gruppi globali di Stati hanno un'esperienza molto più breve, limitata all'ultimo mezzo secolo per il G7, all'ultimo ventennio per il G20 e agli ultimi quindici anni per il Brics, precedente ed attuale (2009-2012, 2022-2025)¹¹.

security. The world in permacrisis, Singapore, 2024; J. PARK, *Transcending frontiers. Navigating the AI revolution in global geopolitics*, London, 2024; P. TUCKER, *Global discord. Values and power in a fractured world order*, Princeton, 2024.

⁸ Nelle crisi del XXI secolo è divenuta acuta la contrapposizione fra democrazie parlamentari dell'UE e parlamentarismo della Repubblica Federativa Russa. Tale dualismo si è evidenziato nella stessa formazione di due gruppi globali come il G7 e il Brics, entrati in rotta di collisione nel conflitto russo-ucraino, sulla frontiera orientale dell'Unione. I possibili allargamenti della stessa Unione ad alcuni Stati europei del Mar Nero, previsti entro il 2023, costituiscono fasi di tale processo di ricomposizione e di coesistenza dell'intero continente. Cfr. F. FORET, *The European Union in search of narratives. Disenchanted Europe?*, London, 2025; A. JAKAB – L. KIRCHMAIR, *Saving the European Union from its illiberal member states*, Oxford, 2025; K. WEYLAND, *Democracy's resilience to populism's threat. Countering global alarmism*, Cambridge, 2024; I. SABLIN, *Parliaments in the late Russian Empire, revolutionary Russia, and the Soviet Union*, Milton Park, 2024; G. RIZZONI, *Parliamentarism and encyclopaedism. Parliamentary democracy in an age of fragmentation*, London, 2024.

⁹ Nelle crisi del XXI secolo la contrapposizione geo-politica ed economica est-ovest si è anche tradotta in una alternativa fra modelli di democrazia parlamentare, rispetto alla democrazia presidenziale ed alla cd. democrazia autocratica. Ulteriore distinzione concerne i modelli parlamentari tra nord e sud del mondo globale, che si traducono nel ruolo del cd. gruppo del G20. Quest'ultimo è destinato a divenire un ponte ovvero3. uno spazio di connessione fra i vari livelli della democrazia contemporanea frammentata e segmentata. Cfr. T. THEUNS, *Protecting democracy in Europe. Pluralism, autocracy and the future of the EU*, Oxford, 2025; W. NORDSIECK, *Parties and elections in Europe*, Norderstedt, 2025; L. NORMAN – N. BREMBERG, *Dilemmas of European democracy. New perspectives on democratic politics in the European Union*, Edinburgh, 2024; N. DE BOER, *Judging European democracy. The role and legitimacy of national constitutional courts in the EU*, Oxford, 2024; D. MOKROSINSKA, *Transparency and secrecy in European democracies*, Milton Park, 2024.

¹⁰ I due fenomeni, paralleli e incrociati, delle integrazioni e dei raggruppamenti collettivi segnano la caratteristica propria dello Stato contemporaneo. Svolgono in modo distinto o incrociato funzioni di carattere regionale o globale. La loro presenza è legata al ruolo proprio dei trattati istitutivi originari per le organizzazioni e, viceversa, alle prassi di dichiarazioni e contro-dichiarazioni con cui avviene l'allargamento o la restrizione delle identità e della composizione dei gruppi globali. Cfr. P. COETZEE, *A post-colonial reconstruction of Africa*, London, 2024; S. HASANAJ, *Multicultural and intercultural identity recognition*, Cambridge, 2024; M. SUSLOV, *Putinism – Post-Soviet Russian regime ideology*, Milton Park, 2024.

¹¹ Con l'espressione funzionalismo si intende il permanere di strutture statali nazionali, disposte a cedere solo funzioni e poteri limitati, in favore di organizzazioni e gruppi collettivi. Tale cessione può essere formalmente definita in un o più trattati

Fuori d'Europa, il fenomeno comunitario appare come nuovo diritto internazionale americano fra i due poli del pan-americanismo (1890) e del latino-americanismo (1825, Panama – Trattato di pace, alleanza e federazione stipulato *en el nombre de Dios*). Negli altri continenti, ci si muove fra gli imperi antichi asiatici (Giappone, Cina, India) e quelli coloniali moderni, mentre dopo la loro fine, il Medio Oriente e l'Africa hanno recuperato il loro “tempo perduto” sulla via dell'integrazione. Infine, i gruppi globali di Stati hanno manifestato una loro vocazione fundamentalmente multiregionale e multi-continentale, come non esclusivi ma aperti a singoli o più Stati appartenenti a vari organismi di integrazione regionale e sub-regionale¹².

3.- Geo-politica dei gruppi globali (G7-G20-Brics)

Anche nei gruppi globali del XXI secolo si sono evidenziati processi evolutivi della struttura variabile dei sistemi di governance, tanto che, nel G7/2024, a presidenza italiana, si è avuta una partecipazione straordinaria di nuovi soggetti, associati alle sessioni di lavoro (cd. extra-G7). Il gruppo ha così assunto una funzione variabile, non come chiuso ed esclusivo, ma come aperto ad altri Stati di tutti i continenti, ed altri gruppi concorrenti o connessi, come G20 e Brics che hanno registrato un processo di evoluzione geo-politica, in senso multi-regionale. Ciò premesso, la stessa presidenza italiana del G7/2024 ha favorito lo sviluppo istituzionale interno del gruppo, mediante apposite sessioni di natura inter-governativa ed inter-ministeriale, nonché dei rappresentanti dei parlamenti nazionali degli Stati suoi componenti¹³.

Tali gruppi sono divenuti gestori della guerra e della pace tant'è che i conflitti armati degli Stati Brics, vanno dal Mar Nero al Mar Rosso. Il primo conflitto sul confine orientale dell'Unione Europea, si svolge dal 24/02/2022 e sembra trovare una possibile soluzione solo con la garanzia di sicurezza ad ambedue i contendenti. In tal senso, i negoziati di pace, tenutisi a Lucerna in Svizzera, sono destinati ad avere un prosieguo in Arabia Saudita (Riad) e poi in Bielorussia (Minsk), in una prospettiva ancora virtuale e non definibile¹⁴.

successivi, ma può essere anche del tutto informale. Ma può essere anche manifestata secondo esigenze condivise, ma variabili e mutevoli nel tempo, secondo le circostanze e le situazioni sopravvenute. Cfr. A. HEYWOOD – B. WHITHAM, *Global politics*, London, 2024; S. RAGONE – G. SMORTO, *Comparative law. A very short introduction*, New York, 2024; F. MORGENSTERN, *Legal problems of international organizations. Reissue with new foreword by Jan Klabbers*, Cambridge, 2024.

¹² I processi di integrazione classica si muovevano tra organizzazioni comunitarie o unionistiche, legate alla creazione di mercati comuni o unici e a zone di libero scambio e di libera circolazione delle persone, delle imprese e dei capitali. Viceversa, le forme di integrazione più antiche si muovevano dalle alleanze tradizionali fino alle più avanzate forme di federalismo e confederalismo. Ambedue, comunque, prevedevano e prevedono diverse capacità e funzioni, relative agli spazi interni o esterni alle singole unioni o federazioni. Cfr. A. MCCULLOCH – E. ABOULTAIF – S. KEIL, *Power-sharing in the global South. Patterns, practices and potentials*, Cham, 2024; M. DAVIS CROSS, *International cooperation against all odds*, New York, 2024; A. FISEHA, *Federalism, devolution and cleavages in Africa*, Cham, 2024.

¹³ Il Brics resta un'organizzazione inter-governativa a vocazione globale, nella sua composizione originaria (Brics a 5), come in quella attuale (Brics a 9), successivo alla defezione dell'Arabia Saudita. Il gruppo cerca anche relazioni esterne (extra-Brics) con i vari fronti continentali. Il fronte russo-asiatico comprende Corea del Nord, Vietnam, Tailandia ed Indonesia, mentre quello africano si estende alla Nigeria, infine, quello latino-americano mira a rapporti con Honduras, Venezuela e Messico. Cfr. G. SPADA, *Brics. Nuova frontiera nella geopolitica*, Milano, 2024; A. FUCHB, *Die BRICS-Erweiterung von 2024. Eine neorealistiche Analyse der Power Transition und das Potenzial für eine antihegemoniale Koalition*, Munich, 2024; R. MADANLAL SHETIYA, *Brics and India. Prospects and Challenges*, Mumbai, 2024; R. CHANDRA DAS, *Convergence and developmental aspects of credit allocations in BRICS Nations. Theoretical and empirical inquiries*, Milton Park, 2024. Sulla tradizione della presidenza italiana del G7 (cd. G7 italiano) e sull'allargamento del format originario di tale gruppo (cd. G7-plus) v. M. Panebianco, *Il G8 2009. Sistema multi-regionale di Stati*, Napoli, 2009; Idem, *La settima presidenza italiana del G7 2024*, in Riv. Coop. Giur. Int., n.1, 2024. Sulla struttura variabile della globalizzazione e sui nuovi equilibri del XXI secolo v. J. ALLEGRIANTE – K. STRUVE – M. SCHAPIRA – U. HOINKES, *Anxiety Culture. The New Global State of Human Affairs*, Baltimora, 2024; D. LEVINSON, *Law for Leviathan. Constitutional law, international law, and the state*, Oxford, 2024; I. ARAL – J. D'ASPREMONT, *International law and universality*, Oxford, 2024; M. FRATIANNI – P. SAVONA, *Governing global finance. New challenges, G7 and IMF contributions*, Milton Park, 2024; L. MARTINO, *Cybersecurity in Italy. Governance, policies and ecosystem*, Cham, 2024.

¹⁴ In una prospettiva virtuale e visionaria, propria della storia russa post-zarista e post-sovietica (cd. *Russ-mir*), il Brics è rappresentabile come un erede dell'antica storia millenaria del Impero Romano di Oriente e Medio Oriente (post-1453). Viceversa, il G7 come gruppo globale è rappresentabile come gruppo euro-atlantico-pacifico erede della storia millenaria

I conflitti commerciali fra Paesi Brics e Paesi del G7 sono connessi o collegati a quelli militari. Russia e G7 sono contrapposti da un regime di sanzioni e contro-sanzioni commerciali e finanziarie nei più vari settori, specialmente connessi alla cd. “guerra del gas”. Anche Cina e G7 sono in controversia commerciale, circa i cd. dazi compensativi, per concorrenza sleale nell’espansione cinese di auto elettriche e tecnologia digitale verso il mondo occidentale, anch’esso in fase di avvio nella sperimentazione di tali nuovi prodotti (cd. *high tech*)¹⁵.

In tale esperienza dei gruppi globali di Stati, il G20 continua a rappresentare il punto più alto del diritto internazionale pubblico contemporaneo, come luogo istituzionale di incontro fra le grandi democrazie di Occidente e di Oriente, del nord e del sud, con varia valenza liberale o illiberale (autocratiche). Si sovrappone al diritto statale, nonché a quello delle organizzazioni internazionali di tipo classico e di nuovo tipo, al livello europeo ed extra-europeo. Proprio i nuovi tipi di regolamenti normativi autorizzano gli Stati a tenere comportamenti individuali e collettivi, resi leciti dalle dichiarazioni ufficiali dei summit presidenziali e ministeriali di tali gruppi di Stati¹⁶.

Il diritto del G20 è come un ponte fra Occidente-Oriente e Medio Oriente, così come fra nord e sud del mondo. Perciò svolge una competenza di vertice nel coordinamento economico delle nuove politiche di transizione ecologica, economica ed energetica, commerciali e migratorie. Allo stesso modo servono per l’affermazione di nuovi tipi di principi e valori, che caratterizzano l’identità individuale e collettiva, di Stati singoli o gruppi di Stati¹⁷.

Infine, il G20 è un ponte di collegamento fra le grandi tradizioni democratiche del mondo contemporaneo. Si comincia dalle tradizioni storiche delle democrazie occidentali, di tradizione greco-romana e poi liberale anglo-americana, rispetto a quella orientale, bizantino-ortodossa e russo-cinese nel vasto mondo euro-asiatico. Allo stesso modo, tali tradizioni individuano lo spazio geopolitico del Medio Oriente, come intermedio fra Occidente ed Oriente, fra tradizioni arabo-islamiche e nuovo Stato di diritto e costituzionale, propria del mondo contemporaneo¹⁸.

dell’antico Impero Romano di occidente e del successivo sacro romano impero. In tale ottica, il G20 rappresenterebbe il sogno del mai realizzato *imperium mundi*, comune a Occidente ed a Oriente, nord e sud del mondo. J. SINGER, *La nuova Russia*, Milano, 2024. V. inoltre V. PETROCELLI, *Jurij Ushakov: i BRICS esprimono gli interessi della maggioranza mondiale*, in Istituto Italia Brics, 2024; F. VERDE, *BRICS a 10 e presidenza russa* in Istituto Italia Brics, 2024. Cfr. M. FORTIS, *The Italian economic resurgence. A G7 comparison*, Bologna, 2024; U. DRAETTA, *Principi di diritto delle organizzazioni internazionali*, Milano, 2024.

¹⁵ Il Brics ruota intorno all’asse euro-asiatico, sulla Russia post-sovietica e della Cina post-maoista. Esso molto diverso da quello degli altri Stati che lo compongono. Questi ultimi rappresentano tradizioni politico-religiose induiste, arabo-islamiche e sudamericane, molto diverse da quelle russo-cinesi, ma contribuiscono a formare una maggioranza demografica ed una leadership economica nel mondo contemporaneo. Cfr. J. PETRY – A. NÖLKE, *BRICS and the global financial order. Liberalism contested?*, Cambridge, 2024; L. BELLI – J. JIANG, *Digital sovereignty in the BRICS Countries. How the global South and emerging power alliances are reshaping digital governance*, Cambridge, 2024; M. MUCHIE – S. KUMAR PATRA, *Science, technology and innovation in Brics countries*, Milton Park, 2024; P. BEAUMONT – S. KHANDERIA – S. JOLLY, *Private international law in BRICS. Convergence, divergence and reciprocal lessons*, London, 2024; M. LUPIS, *Ombre cinesi sull’Italia. Le mire espansionistiche di Pechino*, Soveria Mannelli, 2024; H. KAROUI, *World on the brink. G7 Vs. BRICS in the quest for dominance*, London, 2024.

¹⁶ Il G20 è un gruppo globale inclusivo dei due gruppi del G7 e del Brics, cui garantisce condivisione di sicurezza geo-economica e geo-politica. In tal senso esercita una funzione propria di comunicazione interattiva e integrativa. Come gruppo globale non è esclusivo, in quanto composto anche da Stati terzi, con funzioni conciliative e di mediazione. Cfr. H. DOBSON, *Unpacking the G20. Insights from the summit*, Cheltenham, 2024; M. SAGGU, *India at G20: governance & international organizations*, New Delhi, 2024; M. CHAND, *India's G20 Legacy. Shaping a New World Order*, New Delhi, 2024.

¹⁷ Il G20 svolge anche una funzione di interposizione rispetto a Stati esterni al G7 ed al Brics, in modo particolare fra est-ovest e nord-sud. In specie, favorisce la crescita e lo sviluppo economico armonioso e promuove i nuovi settori e l’applicazione delle nuove tecnologie avanzate (*high tech*). In tal senso, si dice che il linguaggio digitale tende a sostituire i tradizionali calcoli individuali e collettivi, ai fini delle scelte economiche e degli investimenti finanziari, da dirigere nei più diversi settori produttivi (cd. economia circolare). Cfr. M. MINENNA, *G20. Le politiche economiche*, Torino, 2024; R. KHANDEKAR, *India's G20 presidency. An indispensable international organization for the world order*, Oxford, 2024.

¹⁸ Durante il periodo della presidenza del G20/2024, il Brasile e gli altri Paesi centro e sudamericani (Argentina, Messico) hanno svolto un ruolo di connessione partecipando a sessioni e incontri di G7 e Brics. In specie, la loro presenza si è compiuta nel G7 a presidenza italiana, nella sessione presidenziali di Borgo Egnazia (13-15/06/2024). In coordinamento temporale le successive presidenziali del G20 si sono svolte nel secondo semestre 2024, con prevalenza nella sede di Rio de Janeiro. Cfr.

4.- Liberismo internazionale ed autolimitazione della sovranità condivisa

Il liberismo economico e politico internazionale consente di distinguere democrazie liberali e illiberali, in ragione della loro attitudine maggiore o minore ad accettare obblighi comuni in determinati settori. Ciò avviene ai fini della promozione delle organizzazioni internazionali moderne, legate allo sviluppo delle nuove tecnologie della società industriale e finanziaria. Essi toccano i principi tradizionali del sovranismo degli Stati nazionali, ma introducono anche nuovi principi e valori, sia al livello di organizzazioni internazionali classiche, che di nuovi livelli euro-internazionali¹⁹.

In particolare, resta immutato il principio della sovranità nazionale “una ed indivisibile” (art. 5 cost. italiana). Tale principio resiste ad ogni tentativo di divisione della sovranità interna ed accetta solo limitazioni e restrizioni alla sovranità esterna, ovvero alla sua libertà di azione condivisa nel suo esercizio con altri gruppi di Stati della comunità internazionale (art. 11 cost. Italiana). Ciò può comportare anche dinamiche esterne, di flussi o deflussi di poteri statali in transito progressivo verso organizzazioni finalizzate alla pace ed alla giustizia internazionale, in senso geo-politico ed economico²⁰.

La nuova spartizione delle competenze fra i tre livelli nazionale, europeo ed internazionale, si concretizza in elementi di funzioni normative, condivise e suddivise (v. art. 117 cost.). Tali elenchi comportano una suddivisione della sovranità condivisa che risulta così articolata in vari frammenti e segmenti (*ratione materiae*). In ultima analisi, il decisivo principio delle competenze divise, ha richiesto un loro attento esame, relativo alla internazionalizzazione delle competenze statali esclusive e di quelle statali, regionali e locali sottoponibili al suo stesso regime (cd. potere estero dello Stato, delle regioni e degli enti locali)²¹.

Dopo tre quarti di secolo dall’inizio dei processi di integrazione europea ed extra-europea, le formule costituzionali previste sono relative a clausole di trasferimento, conferimento e stabilizzazione dei poteri sovrani. Le prime sono del XX secolo, come evoluzione giurisprudenziale delle originarie clausole costituzionali sulla limitazione dei poteri. Le altre, viceversa, sono del XXI secolo, consentono un conferimento o cessione di poteri, a loro volta retrocedibili, nonché una stabilizzazione delle competenze

M. MINENNA, *G20 Economic Policy. A Balance of Payments Framework*, Milton Park, 2024; S. RAY – S. JAIN – V. THAKUR – S. MIGLANI, *Global cooperation and G20. Role of finance track*, Singapore, 2024.

¹⁹ La storia delle organizzazioni internazionali transita dal mondo antico e medievale a quello moderno, legato allo sviluppo della società industriale ed alle sue varie tecnologie. Si va dai settori postali e telegrafici, a quelli dei trasporti marittimi ed aerei, fino alle grandi aree organizzate di libero scambio e di mercati comuni o unici. L’Unione Europea attuale rappresenta uno dei punti più significativi di tale sviluppo della cd. società scientifica e tecnologica, della comunicazione e dell’informazione digitale. Cfr. P. PILKINGTON, *The collapse of global liberalism: And the emergence of the post liberal world order*, Oxford, 2025; J. PETRY – A. NÖLKE, *BRICS and the global financial order. Liberalism Contested?*, Cambridge, 2024; A. WIVEL – K. HE - T. PAUL, *International organizations and peaceful change in world politics*, Cambridge, 2024; G. BRUNO GUERRI, *La storia del mondo. Dal Big Bang a Oggi*, Milano, 2023; M. BENSON, *Il signore del mondo*, Londra, 1907 (trad. italiana, Verona, 2014).

²⁰ Le organizzazioni internazionali costituiscono l’espressione della cd. volontà collettiva o comune agli Stati membri. Come è noto le stesse possono essere più o meno indipendenti ed autonome, fino a raggiungere una propria autonomia normativa interna ed esterna. Possono, viceversa, avvalersi delle organizzazioni statali, nell’esercizio delle funzioni comuni in summit o vertici o conferenze istituzionalizzate. Cfr. R. QUADRI, *Diritto internazionale pubblico*, Napoli, 1968; M. PANEBIANCO, *Manuale di diritto internazionale pubblico*, Napoli, 2013, IV ed. V. inoltre T. BROOKS, *Political philosophy: the fundamentals*, Hoboken, 2025; J. GERSCHEWSKI – M. ZÜ - T. BÖRZEL, *The liberal script at the beginning of the 21st Century. Conceptions, components, and tensions*, Oxford, 2024; A. GRIGORESCU - C. KATZ, *Lockean liberalism in international relations*, Cambridge, 2024.

²¹ Competenze condivise significa partecipazione alla funzione comune della società globalizzata. La stessa è organizzata in modo verticale ai vari livelli di competenze normative. Può essere, però, anche organizzata in forma orizzontale, salvaguardando gli apparati amministrativi e giudiziari nazionali, nell’esercizio delle predette funzioni collettive. Cfr. S. KUMAR, *Orientalism, liberalism and colonial governmentality. Deconstructing the imperialised historiography of modern South Asia*, London, 2025; M. BROLSMA – M. LOK – R. MCELROY WHITE – R. DE BRUIN – S. COUPERUS, *Antiliberal internationalism in the twentieth century. Beyond left and right?*, Milton Park, 2025; M. LARUELLE, *The Oxford handbook of illiberalism*, Oxford, 2024; I. HURD, *International Organizations. politics, law, practice*, Cambridge, 2024; P. REUTER, *International institutions*, Milton Park, 2024; A. VILLANI – N. FERNS, *International organizations and global development*, Berlin, 2024.

degli Stati candidati all'adesione all'UE, rese comparabili con quelle degli Stati già membri della stessa²².

Le clausole di trasferimento o di conferimento di poteri sono previste in trattati di organismi sovranazionali o comunitari e nascono dall'evoluzione delle originarie formule costituzionali del 1946/49 (Francia, Italia, Repubblica Federale Tedesca). Per l'Italia la giurisprudenza costituzionale ha riletto la originaria formula del 1948 nell'ultimo cinquantennio a partire da una nota sentenza degli anni '70 (Corte costituzionale 27/12/1973, in causa n. 183, in causa Frontini c. Ministero Finanze). Tale formula, già presente nella costituzione tedesca del 1949, si è successivamente affermata nella stessa nuova formulazione dell'art. 117 cost. Italiana (L. costituzionale 18/10/2001)²³.

Il carattere molto impegnativo di tali clausole della cd. "sovranità europea" conduce, nel XXI secolo, l'Unione Europea a risalire alle sue più antiche tradizioni del diritto euro-internazionale, fondato sulla volontà collettiva espressa dai trattati, mediante devoluzione o involuzione di poteri ad autorità esterne o interne allo Stato. Tali principi si sono estesi alle future adesioni degli Stati dei Balcani occidentali e del Mar Nero, nelle quali i testi hanno previsto in anticipo percorsi di adesione verso le organizzazioni euro-unionistiche ed euro-occidentali. In tali aree i Paesi candidati all'adesione derivano dalla dissoluzione dell'ex-Jugoslavia (Serbia, Bosnia, Kosovo, Macedonia del Nord), per cui si sono adottate clausole di stabilizzazione progressiva e di adeguamento ai parametri dell'UE, nonché degli Stati candidati del Mar Nero allineabili agli stessi livelli collettivi preesistenti nel sistema euro-unionistico (v. costituzione ucraina – riforma del 2017)²⁴.

5.- Tradizioni nazionali persistenti nelle competenze globali dei gruppi di Stati

Ulteriore elemento di distinzione fra democrazie liberali e illiberali è costituito dalla permanenza di residui nazionalistici nelle politiche dei gruppi e delle organizzazioni internazionali di Stati. L'allargamento ha riguardato i cd. "nuovi diritti" civilistici ed etico-sociali, sia nazionali che internazionali. Ne è un esempio l'art. 117 cost. Italiana che fornisce un elenco ampio ed esaustivo di tali diritti, unitamente alle tradizionali competenze, proprie ed esclusive dello Stato, delle sue relazioni sia interne che internazionali²⁵.

²² La clausola euro-internazionale (cd. *Europa artikel*) si trova in molte costituzioni contemporanee (*Grund-gesetz*, 1949 art. 24-25 riformati). Le sue origini si trovano nella teoria euro-americana del XXI secolo, relativa al *common will* ed alla distinzione di trattati costituzionali e trattati-legge (*vereinbarung-vertrag*). Tali formule si sono progressivamente estese anche al livello di costituzioni extra-europee, come premessa dei relativi processi di integrazione (Comunità Andina, MERCOSUR – ECOWAS – CAO community – ASEAN). Cfr. L. KIRCHMAIR, *Rethinking the relationship between international, EU and national law*, Cambridge, 2024; K. KOVACS, *The jurisprudence of particularism. National identity claims in central Europe*, London, 2024.

²³ La zona di trasferimento o conferimento di poteri risale alle origini del gius-naturalismo volontaristico moderno, distinto dal giusnaturalismo-razionalistico dell'epoca medievale. La tradizione medioevale risale notoriamente al tomismo internazionale di Tommaso D'Aquino in *summa theologica – secunda secundae*, come parte della teologia morale (riedizione ufficiale Roma, 1890). È il volontarismo di F. SUAREZ, *Tractatus de legibus ac deo legislatore*, Parigi, 1612; U. GROZIO, *De jure belli ac pacis*, Parigi, 1625 (prolegomena). V. inoltre M. KUMM – M. HAILBRONNER – S. CHOUDHRY, *Global canons in an age of contestation. Debating foundational texts of constitutional democracy and human rights*, Oxford, 2024; D. SCHNEIDERMAN, *Constitutional review and international investment law*, Oxford, 2024.

²⁴ Un'esatta ricostruzione storica si trova nel volume di S. NEFF, *Justice among nations. A history of international law*, Cambridge, 2014. In tale opera si ricostruiscono le tradizioni storiche delle varie epoche europee, con particolare riferimento alle varie scuole relative italiana, spagnola, francese. Successivamente, le stesse sono state estese agli autori del continente nord e sud americano, negli ultimi due secoli successivi alle indipendenze dei relativi Stati (scuole di Columbia – Harvard – Manhattan). Cfr. J. WEILER – K. ŠKRUBEJ – M. ACCETTO, *Law and revolution. Past experiences, future challenges*, Milton Park, 2024; K. POCZA, *Constitutional review in central and eastern Europe. Judicial-legislative relations in comparative perspective*, Milton Park, 2024.

²⁵ La volontà comune (*common will - vereinbarung*) si esprime in modo formale ed informale. È comune alle organizzazioni e gruppi di Stati. È il fondamento giuridico della comunità internazionale e grazie ad essa si svolgono le dinamiche di progressivo allargamento o contenimento dei processi devolutivi di competenze statali singole a raggruppamenti collettivi. Cfr. J. KRISTEVA, *Nations without nationalism*, New York, 2025; A. HVITHAMAR – B. JACOBSEN – M. WARMIND – P. ANDERSEN, *Countering the global. Anti-global religion, global dissent and multiple globalisms*, Leiden, 2025; R. FALK, *Patriotism for humanity. The quest for a humane global governance*, Lanham, 2025; V. SRIPATI, *Making globalization happen. The untold*

Più specificamente, mentre il G7 ha esteso le sue competenze ai diritti umani globali, il Brics privilegia il ruolo contestativo degli Stati ad economia emergente. Tale nozione ha inciso sulle fasi di allargamento, dal precedente Brics a 5, all'attuale formato 2024 del Brics a 9. Una più ampia estensione del gruppo era stata ipotizzata, fino alla fase della successiva desistenza da parte di due Paesi come l'Argentina e l'Arabia Saudita, le cui domande di ingresso non risultano essere state accolte dagli altri membri del gruppo²⁶.

Anche nella lunga serie degli allargamenti dell'Unione Europea, si è registrata un'ampia evoluzione di competenze interne ed esterne, con uno sguardo agli scenari globali, senza escludere la persistenza delle tradizioni nazionali. Esse trovano spazio nelle delibere all'unanimità, nonché in quelle a maggioranza qualificata rinforzata. Essi sono applicabili nella nomina dei vertici istituzionali dell'Unione, in occasione del loro rinnovo di legislatura (cd. *top jobs*)²⁷.

Come ulteriore conseguenza del trasferimento di poteri nazionali ad un livello di esercizio comunitario o condiviso, si determinano dinamiche molto variabili secondo le situazioni e circostanze. I relativi rimedi variano a seconda degli ordinamenti e vanno dagli eccessi di potere, fino alla retrocessione di competenze particolari. In tal senso è indicativo il precedente della Brexit (2015) e di Russ-exit (2014-2022), sempre in bilico fra esigenze nazionali di allontanamento o di riavvicinamento rispetto al nucleo centrale dell'Occidente europeo, nell'attuale forma della UE²⁸.

In specie, il recesso della Gran Bretagna dall'Unione Europea è relativo al contrasto tra i principi di "common law" rispetto a quelli unionistici e comunitari. Viceversa, il precedente di Russ-exit, rispetto alla giurisdizione della Corte Europea dei diritti dell'uomo (Cedu), è stato motivato con il contrasto con gli organismi della Corte suprema della Repubblica Federativa Russa. In ambedue le ipotesi i Paesi interessati hanno comunque una tradizione storica, di libera e spontanea associazione nel contesto europeo, a partire dalla millenaria esperienza del cd. Sacro romano impero, che segnò il passaggio dall'Europa carolingia medioevale a quella moderna degli Stati fondatori della comunità internazionale

story of power, profits, privilege, Oxford, 2024; E. MORGERA, *Fair and equitable benefit-sharing in international law*, Oxford, 2024; B. SMITH, *Theatre and global development. Performing partnerships*, Cham, 2024.

²⁶ Il G7 ed il G20 hanno una consolidata struttura inter-governativa. Le loro dichiarazioni finali sono connesse dalle tematiche affrontate raggiungono il consenso con il quale si autorizzano successive condotte politiche ed economiche degli Stati interessati. Viceversa, il Brics è ancora in fase di consolidamento ed ha registrato adesioni e recessi, in specie di fronte alla dinamica della progressiva estensione delle sue competenze nei settori della crescita e dello sviluppo, del commercio mondiale ed al finanziamento allo sviluppo delle nuove tecnologie, fino al punto di creare veri e propri "colossi" della nuova economia. Cfr. J. MURRAY BRUX, *Political economy, nationalistic populism, and immigration in today's world*, London, 2025; C. LUBINSKI, *Navigating nationalism in global enterprise*, Cambridge, 2025; K. LATRICE TENNIN – S. RAY, *Cases on economic crisis impact on multinational corporations*, Hershey, 2024; M. GARCIA CABEZA – T. FAIST, *Encyclopedia of citizenship studies*, Cheltenham, 2024; A. RAPOPORT – J. ZAJDA, *Discourses of globalisation, active citizenship and education*, Cham, 2024; D. MAZZOLA, *Freedom and borders. A theory of citizenship for the age of globalization*, Leeds, 2024

²⁷ Nella lunga storia dei precedenti relativi alla resistenza di tradizioni nazionali nelle organizzazioni di Stati, si segnala come nel primo allargamento dell'Unione alla Gran Bretagna (1971) si utilizzò la cd. clausola facoltativa, a favore di quest'ultima (cd. *opting out*). Nell'ultimo allargamento ai Paesi dell'Europa centro-orientale si è creata una relazione speciale con gli Stati del Gruppo di Visegrad (cd. patrioti dell'est Europa). Infine, nel previsto prossimo allargamento ai Paesi dei Balcani occidentali si conservano alcune relazioni speciali interne al mondo slavo-ortodosso (Serbia) ed alla tradizione turco-ottomana nel mondo balcanico (Bosnia-Erzegovina). Cfr. J. LIM, *Victimhood nationalism. History and memory in a global age*, New York, 2025; A. HOLMILA – P. IHALAINEN, *Nationalism and internationalism intertwined. A European history of concepts beyond the nation state*, New York, 2025; E. STORM, *Nationalism. A world history*, Princeton, 2024; J. MERCHANT, *Endgame. Economic nationalism and global decline*, London, 2024; J. NAVARRO – K. TAMPAKIS, *Science, religion and nationalism. Local perceptions and global historiographies*, London, 2024; J. RYDGREN – M. SAMERS, *Migration and nationalism. Theoretical and empirical perspectives*, Cheltenham, 2024.

²⁸ Nell'ordinamento euro-unionistico, il primato del diritto avviene sul piano della tutela delle libertà personali e dei diritti fondamentali. Esso coniuga i due valori del principio di libertà con quello di pari dignità sociale, ovvero dell'eguaglianza o non-discriminazione (cd. *par condicio*). In particolare, si applica al regime comunitario delle libertà di mercato o diritto di libera circolazione, così come nei nuovi settori della politica estera di sicurezza e difesa, dove si proclama il diritto alla pace, come alternativo alla soluzione armata dei conflitti (cd. ripudio della guerra ex art. 11 cost. italiana). Cfr. T. RUSSO, *Allargamento e membership nel diritto dell'Unione Europea*, Napoli, 2024; P. PIETRZAK, *Dealing with regional conflicts of global importance*, Hershey, 2024; A. MCCULLOCH – E. ABOULTAIF – S. KEIL, *Power-sharing in the global south. patterns, practices and potentials*, Cham, 2024.

secondo il modello pluralistico della cd. pace di Westphalia (1648)²⁹.

Anche al livello di Unione Europea il rispetto di principi e valori costituzionali, propri di ciascuno Stato membro, ha assunto il valore di clausole di emergenza o di limite circa la dinamica del diritto comunitario. L'art. 7 del trattato UE contempla una procedura di vigilanza e di accertamento comunitario nel caso di violazione delle tradizioni costituzionali comuni, come diritti umani e libertà fondamentali dei cittadini dell'Unione. Nei singoli casi delle politiche comunitarie è previsto il meccanismo di revisione o di riforma, secondo le regole della democrazia costituzionale, al livello sia comunitario che statale (cd. *wake-up*)³⁰.

SOMMARIO

La distinzione e contrapposizione tra Occidente e Oriente, maturata nel mondo antico, fa sortire ancora i suoi effetti sul mondo contemporaneo, che vede gli stati dividersi tra democrazie e autocrazie, entrambe tendenti a raggrupparsi in gruppi di nazioni. In questo contesto, il G20 continua a rappresentare il punto più alto del diritto internazionale pubblico contemporaneo, come luogo istituzionale di incontro fra le grandi democrazie di Occidente e di Oriente, del nord e del sud, con varia valenza liberale o illiberale. Si sovrappone al diritto statale, nonché a quello delle organizzazioni internazionali di tipo classico e di nuovo tipo, al livello europeo ed extra-europeo.

ABSTRACT

The distinction and opposition between West and East, rooted in antiquity, continue to influence the contemporary world, where states are often divided into democracies and autocracies, each tending to form blocs of nations. In this context, the G20 represents the highest expression of contemporary public international law, serving as an institutional forum for major democracies from both West and East, North and South, including varying degrees of liberal and illiberal orientations. It interacts with domestic state law as well as with the legal frameworks of both traditional and emerging international organizations at the European and global levels.

PAROLE CHIAVE

Oriente
Occidente
Democrazie
G20
Unione Europea

²⁹ Il principio di eguaglianza o non-discriminazione si traduce in quello della leale concorrenza. La concorrenza politica richiama Stati e gruppi di Stati nel regime degli aiuti alle imprese, ovvero delle sovvenzioni e dei finanziamenti destinati alla crescita sostenibile ed alla innovazione e ricerca tecnologica. Viceversa, la concorrenza industriale e commerciale, riguarda il divieto di abusi di posizione dominante e di intese anti-concorrenziali fra i soggetti economici. Cfr. J. SCIUTTO, *The return of great powers. Russia, China, and the next world war*, London, 2024; W. HALL, *The power of will in international conflict. How to think critically in complex environments*, London, 2024; I. BLACKSIN, *Conflicted. Making news from global war*, Stanford, 2024.

³⁰ La combinazione fra libertà e diritto alla eguaglianza si realizza nelle politiche comunitarie dell'Unione Europea. Esse concernono la vita personale e familiare, così come quella sociale. Le politiche pubbliche (*public choice*) combinano il rispetto dei diritti in condizioni di parità, con quello dei doveri di solidarietà civile, economica e sociale, come principio comune agli ordinamenti costituzionali ai vari livelli di competenza, sia nazionale che euro-unionistica. Cfr. C. GRAY – J. WIRTZ, *War, peace and international relations*, London, 2024; M. KIMMAGE, *Collisions. The origins of the war in Ukraine and the new global instability*, Oxford, 2024; H. BRANDS, *War in Ukraine. Conflict, strategy, and the return of a fractured world*, Baltimore, 2024.

AOM-AME – NUMERO 2/1

M. Panebianco, *Le democrazie tra Oriente e Occidente*

Anno 2025

ISSN: 3034-9125

KEYWORDS

East

West

Democracies

G20

European Union

Contributo sottoposto a procedura di valutazione “double blind”.